



NOTA DI AGGIORNAMENTO NR. 2/2022

Roma, 4/1/2022

Oggetto:	NUOVO ADEMPIMENTO PRIMA DI UTILIZZARE E GESTIRE RAPPORTI DI LAVORO OCCASIONALE
Destinatari:	datori di Lavoro (Committente) e lavoratori autonomi occasionali (prestatori d'opera)
Decorrenza:	dal 21/12/2021
Come adempiere:	provvisoriamente con le indicazioni fornite nel paragrafo dedicato

*Dallo scorso 21 dicembre 2021 per utilizzare un **rapporto di lavoro autonomo occasionale**, ossia quelli che si formalizzano di solito con la sola ricevuta ed il cui compenso ivi indicato è soggetto a ritenuta di acconto del 20% e, in qualche occasione, al contributo alla gestione separata, è obbligatorio procedere alla **nuova comunicazione preventiva di lavoro occasionale all'ispettorato del lavoro**.*

Di seguito cerchiamo di chiarire le regole per adempiere al nuovo obbligo in questa prima fase per cui manca ancora la specifica modulistica e le specifiche indicazioni.

Come anticipato viene introdotto¹ un nuovo adempimento o meglio un nuovo obbligo di comunicazione in capo al committente, per chi vuole usufruire delle prestazioni occasionali cioè una nuova comunicazione preventiva specifica per il “*lavoro autonomo occasionale*”.

ANALISI DEL NUOVO OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER IL LAVORO OCCASIONALE

La nuova comunicazione preventiva all'Ispettorato del Lavoro

A far data dal 21 dicembre 2021 scorso, viene introdotto l'obbligo di **comunicare preventivamente** all'ITL territorialmente competente tramite **servizio informatico, via SMS o con e-mail²** l'instaurazione del rapporto di lavoro occasionale.

¹ Con Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021, convertito nella Legge n. 215 del 17 dicembre 2021;

² (art. 14, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)

La trasmissione della comunicazione potrà essere effettuata **direttamente dal committente** ovvero **dai soggetti abilitati³ quali commercialisti o consulenti del lavoro e quindi anche dallo studio dietro apposito incarico.**

Si ritiene valida la comunicazione effettuata **fino ad un minuto prima dell'inizio della prestazione lavorativa** (in presenza della comunicazione non potrà eventualmente scattare il provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa anche se, in presenza di rapporti fasulli, vi potrà sempre essere un disconoscimento del rapporto con applicazione delle relative sanzioni).

Nota: A proposito di quanto appena accennato in merito al provvedimento di sospensione dell'attività, ricordiamo che la legge in vigore dal 21 dicembre 2021⁴ prevede che l'Ispettorato nazionale del lavoro adotti un provvedimento di sospensione qualora riscontri che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro **e in caso di lavoro retribuito con ritenuta d'acconto in assenza dei requisiti necessari a tal fine⁵.**

NOTA BENE - Il nuovo obbligo di comunicazione preventiva del lavoro autonomo occasionale quindi diventa "requisito necessario" per lo svolgimento dell'attività;

il provvedimento di sospensione verrà adottato anche per la presenza di un solo lavoratore autonomo occasionale non preventivamente comunicato.

In caso di omessa o ritardata comunicazione si applica una sanzione amministrativa da **euro 500 ad euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale⁶**

³ ex art.1 della Legge n.12/1979

⁴ L.n. 215 del 17 dicembre 2021

⁵ Pertanto, le nuove disposizioni che prevedono la sospensione dell'attività dell'impresa nel caso in cui, in seguito ad accesso ispettivo, venga rilevata una percentuale di lavoratori irregolari pari al 10% dei presenti, riguarda:

- tutti i lavoratori presenti in azienda al momento dell'accesso ispettivo, per i quali è previsto l'obbligo di comunicazione preventiva;

- i lavoratori autonomi occasionali in forza del nuovo obbligo di legge.

L'unica eccezione è costituita dalla circostanza per cui il lavoratore irregolare risulti l'unico occupato nell'impresa.

⁶ Non è prevista l'applicazione della procedura premiale della diffida di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n. 124/2004 prevista in caso di inosservanza delle norme di legge o di contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative in sede di ispezione presso i luoghi di lavoro.

MODALITÀ PRATICHE DI EFFETTUAZIONE DELLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER IL LAVORO OCCASIONALE

In attesa di ulteriori chiarimenti e decreti attuativi, le modalità attraverso cui è oggi possibile effettuare le comunicazioni in questione sono quelle previste per i lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente ovvero:

1. attraverso il servizio informatico;
2. via email, dopo aver scaricato il modello UNI intermittenti (qui in allegato), all'indirizzo PEC intermittenti@pec.lavoro.gov.it;
3. invio tramite SMS.

Il nuovo adempimento ricalca quindi quello già presente nel nostro ordinamento per la comunicazione delle “*chiamate*” per il contratto di lavoro intermittente.

Non necessita invece di comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro modello UNILAV.

Servizio Informatico

A fine di utilizzare il **servizio internet** si sottolinea che è necessario collegarsi al portale Servizi Lavoro al link <https://servizi.lavoro.gov.it>. Nella Home page del portale si visualizzeranno i box dedicati all'accesso. Cliccare sul box dedicato a SPID o sul box dedicato a CIE (Carta d'Identità Elettronica), riservati ai cittadini italiani, quindi accedere al sistema. Dopo aver cliccato sull'icona “INTERMITTENTI”, si visualizzerà il menu a tendina dedicato “Scegli per chi intendi operare”.

Dopo aver cliccato sul pulsante “Entra” dalla homepage dell'applicazione, si visualizzeranno le diverse sezioni dell'applicazione: il CANALE SMS, la GESTIONE CHIAMATE AL LAVORO INTERMITTENTE e la RICERCA.

In particolare, la funzionalità di Gestione chiamate al lavoro intermittente permette di procedere con l'inserimento delle comunicazioni desiderate attraverso le funzionalità dell'applicazione. Cliccando il pulsante «INVIA NUOVA COMUNICAZIONE», si visualizzerà:

Nuova Comunicazione

Compilare tutti i dati richiesti e premere il pulsante "Invia Comunicazione" in fondo alla pagina per confermare l'invio.

DATORE DI LAVORO

I dati del datore di lavoro vengono precompilati dal sistema e non sono modificabili. In caso di utente di tipo Consulente sono invece i dati dell'azienda selezionata nella schermata precedente.

Codice fiscale *

Denominazione *

Email *

CHIAMATE

Indicare i dati dei lavoratori e la durata delle prestazioni richieste.

INSERISCI UNA NUOVA CHIAMATA

Codice fiscale	Codice comunicazione	Inizio	Fine
Non è presente nessun elemento			
TORNA ALLA RICERCA			INVIA COMUNICAZIONE

Cliccando su «INSERISCI UNA NUOVA CHIAMATA» si avrà la possibilità di procedere con l’inserimento della chiamata desiderata. In questa sezione si dovranno inserire tutti i dati necessari per l’invio della chiamata.

Invio via email

Si ricorda che per la compilazione del modello UNI intermittente da inviare via mail è necessario scaricare il modello qui seguito evidenziato ed allegato alla presente:

Comunicazione Obbligatoria Intermittenti

Datore di Lavoro

codice fiscale * e-mail *

Elenco lavoratori - prestazioni lavorative

Codice Fiscale lavoratore	Codice comunicazione	Data inizio	Data fine
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

indicando

- nella sezione **I “Datore di lavoro”**, il codice fiscale e l’indirizzo e-mail del datore di lavoro per cui si sta eseguendo la comunicazione;
- nella sezione **II “Elenco lavoratori – prestazioni lavorative”** l’elenco lavoratori interessati e il relativo Codice Fiscale, con indicazione di data inizio e fine chiamata (prestazione).

È possibile procedere alla compilazione di una chiamata **anche senza l'indicazione del codice della comunicazione**, selezionando dal menu a tendina la voce "Continua senza codice comunicazione".

Nel caso in cui il lavoratore sia chiamato a rendere la prestazione per **un singolo giorno o per singoli giorni** (ad es. tutti i sabati di un mese), dovrà essere compilato **solo il campo data inizio relativo al giorno interessato**.

Per l'invio via E-mail, al termine della compilazione, è sufficiente selezionare il tasto posto in fondo al modulo "Genera XML e invia via email" per inviare i dati inseriti in formato .xml. In alternativa, è possibile premere su uno dei due tasti in fondo che validano il contenuto inserito, salvare il pdf compilato sul desktop e poi allegarlo alla mail, da inviare sempre e solo all'indirizzo **intermittenti@pec.lavoro.gov.it**.

L'e-mail dovrà avere come oggetto "Comunicazione chiamata lavoro intermittente" oppure "Invio telematico Modulo Intermittenti".

Per utilizzare la casella PEC non è necessario che l'indirizzo e-mail del mittente sia un indirizzo di posta elettronica certificata, poiché la stessa è stata abilitata a ricevere comunicazioni anche da indirizzi di posta non certificata

È possibile annullare o modificare le chiamate già inviate.

Invio SMS

In merito all'invio tramite SMS si segnala che è possibile inviare la comunicazione relativa alla chiamata di lavoratori intermittenti tramite il canale degli SMS al seguente numero: 3399942256 tuttavia questa modalità è prevista esclusivamente in caso di prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dall'invio della comunicazione ed è necessario registrare sul sistema Servizi Lavoro (<https://servizi.lavoro.gov.it>) il numero di cellulare che sarà utilizzato per l'invio dell'SMS; saranno quindi ritenuti validi i soli sms inviati da numeri registrati.

Inoltre i Soggetti abilitati possono utilizzare il servizio via sms solo per chiamate relative alla propria azienda e non per loro clienti.

Al fine di comprendere meglio l'argomento relativo al nuovo obbligo, riteniamo utile con il presente contributo, procedere a ricordare ed analizzare **le caratteristiche del rapporto di lavoro di tipo occasionale**, alla luce delle ultime novità introdotte.

IN COSA CONSISTE IL “LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE”

Il lavoratore autonomo presta il suo apporto lavorativo in assenza del vincolo di subordinazione nei confronti del datore di lavoro è pertanto marginale e non abituale e non necessita della partita IVA.

La normativa di riferimento fa capo all'articolo n. 2222 del codice civile che a proposito recita quanto segue:

“compimento, da parte del lavoratore, di un’opera o di un servizio a favore del committente, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione”.

La forma scritta del contratto non è obbligatoria ma consigliata ai fini della prova e, come ribadito, **l'attività lavorativa deve essere svolta da parte del lavoratore in piena autonomia e in assenza di un coordinamento con l'attività del committente.**

Compenso e iscrizione del lavoratore alla gestione separata INPS

In linea generale, non è previsto alcun limite al compenso pattuito per la prestazione.

Dal punto di vista fiscale la tipologia reddituale è classificata fra i “redditi diversi” (art. 67, comma 1, lett. l del TUIR) da assoggettarsi alla ritenuta a titolo d'acconto del 20%;

Nota: l’art. 71, co. 2 del TUIR dispone che l’imponibile dei redditi di tale natura sia ricavato per differenza tra l’ammontare percepito nel periodo d’imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione e pertanto l’imponibile previdenziale è costituito dal compenso lordo erogato al lavoratore, dedotte eventuali spese poste a carico del committente e risultanti dalla fattura.

Ai fini previdenziali invece, al superamento di un reddito annuo pari ad euro 5.000, scatta l'obbligo per il percipiente/prestatore di iscrizione e contribuzione alla Gestione separata INPS ex L. n. 335/1995 ed assoggettare l’importo percepito al contributo dovuto. Il committente deve trattenere 1/3 dei contributi dai compensi, in quanto 1/3 a carico del lavoratore, versare i contributi trattenuti (compresi i 2/3 a suo carico) all’INPS e inserirli nella denuncia mensile Uniemens.

Per l'anno 2021 (ma le aliquote possono variare di anno in anno) le aliquote previste per l'iscrizione alla gestione separata erano le seguenti:

- 24% per i lavoratori titolari di pensione (diretta o indiretta) o per gli iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie;

- 33,72% (di cui 0,72% a titolo di malattia, maternità e ANF) per i lavoratori non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.

E' previsto un massimale di reddito sul quale applicare le aliquote pari ad euro 103.055,00 e i contributi dovuti sono a carico per 1/3 del lavoratore e per 2/3 a carico del committente.

In allegato un fac simile di ricevuta.

Lavoro occasionale e obblighi di salute e sicurezza sul lavoro

Occorre sempre rammentare che al lavoratore occasionale si applicano le tutele previste dal D.Lgs. n. 81/2008, regolamentato nel Documento Valutazione Rischi sulla sicurezza lavoro di cui ogni datore di lavoro dovrebbe disporre in azienda.

Lavoro occasionale e INAIL

I prestatori d'opera occasionale non sono soggetti alla normativa assistenziale Inail prevista dal D.P.R. n. 1124/65.

A livello operativo, la procedura via email e tramite servizio informatico, è abbastanza semplice e gestibile in autonomia da ciascun operatore. Per praticità, affinché vengano tempestivamente assolti tutti gli altri adempimenti quali, ad esempio, i versamenti tributari o contributivi, la presentazione del modello mensile Uniemens, è opportuno che lo studio venga tempestivamente informato delle comunicazioni inviate.

La tariffa applicata dallo studio per l'eventuale incarico che verrà conferito per la gestione di tale adempimento viene stimato in € 37,50 a domanda con massimo 5 nominativi. Oltre, 3,50 euro a nominativo. Per ogni modello Uniemens € 30,00 con massimo 5 nominativi. Oltre, 7,50 euro a nominativo.

* * * * *

Lo Studio, pur garantendo la massima cura e attenzione nella selezione e stesura dei contenuti della presente circolare, non risponde dei danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute, ovvero causati da involontari refusi, ritardi o errori di stampa.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Allegati come citati

Roma, 4/01/2022

Cordiali saluti

Marco Tomassetti

Studio Tomassetti & Partners